



COMUNE DI VIGNANELLO

(PROVINCIA DI VITERBO)

c.a.p. 01039 C.so Matteotti, 12 Tel. (0761) 7563200 Fax. (0761) 7563212

ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 121/2009

SETTORE I Amministrativo

POLITICHE SOCIALI E QUALITA' DELLA VITA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI AI PROPRIETARI DI IMMOBILI (LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N°431)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

- Vista** la Legge 9 dicembre 1998, n.431, che detta disposizioni in merito ai benefici per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili;
- Visto**, in particolare, l'art. 11 della succitata legge n. 431/1998 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
- Visto** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- Vista** la Legge Regionale 6 agosto 1999, n°12, ed in particolare l' art.14;
- Visto** il Decreto Legge 25 febbraio 2000, n° 32, come modificato dalla Legge 20 aprile 2000, n°97;
- Visto** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n°1;
- Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 08 maggio 2009 relativa all'Art. 26 del Regolamento regionale n. 2/2000 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 22/2008. Approvazione criteri e modalità di ripartizione del fondo regionale, tra i comuni, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni per l'attribuzione a favore dei comuni delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2009 della Regione Lazio, relative alle annualità 2007 e 2008 del fondo regionale ex art. 14 legge regionale n. 12/1999;
- Vista** la circolare emanata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale n. 88727 del 14 maggio 2009 pervenuta al prot. n. 4159 in data 19/05/2009 con la quale viene comunicato l'approvazione del Regolamento regionale n.

22/2008 che ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio (L.R. n. 12/1999, art. 4);

RENDE NOTO

che, in adempimento alle citate leggi, è indetto un bando di partecipazione alla concessione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione per abitazione, con elevata soglia di incidenza sui bassi redditi degli affittuari, in favore dei conduttori secondo quanto disposto dal presente bando.

ART. 1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Possono presentare domanda di concessione del contributo coloro che sono in possesso dei sotto elencati requisiti:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato appartenente alla Comunità Europea;
- b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998 n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) residenza anagrafica nell'immobile e nel Comune cui si riferisce l'annualità del bando di concorso;
- d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
- e) non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.
- g) si trovino in una delle seguenti condizioni:

FASCIA A) soggetti che possiedono un reddito complessivo imponibile annuo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS,(anno 2007 €. 11.339,64) (anno 2008 €. 11.521,12) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%. Si precisa che tale reddito prescinde dalla posizione di pensionato o meno del conduttore-richiedente e che il contributo assegnabile non può comunque essere superiore a € 3.098,74.

FASCIA B) soggetti che possiedono un reddito complessivo imponibile annuo del nucleo familiare superiore a quello della FASCIA A) ma inferiore a quello determinato dalla Regione Lazio per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (detto importo ammonta ad € 18.000,00 così come fissato dall'art.50 comma 2 bis della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Si precisa che il contributo assegnabile non può comunque essere superiore a € 2.324,06.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda e che ad essi provveda in maniera continuativa.

2. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali.

3. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza di separazione.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE E DEL CANONE DI LOCAZIONE

1. Il requisito del reddito verrà valutato in relazione al reddito imponibile complessivo dell'intero nucleo familiare per l'anno 2007 e per l'anno 2008.

2. La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa a mezzo di apposita dichiarazione, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 Marzo 1998, n°109, modello ISEE (art.1, comma 3°, D.M.LL.PP. del 07/06/1999).

3. Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo. In caso di reddito pari a zero, viene assunto come reddito annuo imponibile di riferimento l'importo del canone annuo contrattualmente stipulato.

4. Il canone di riferimento annuo è quello corrisposto dal conduttore al proprietario dell'alloggio nell'anno 2007 e nell'anno 2008, risultante dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori, debitamente registrato ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 4 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo annuo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- **fascia lett. A) D.M.LL.PP. 7 Giugno 1999, ART.2 COMMA 3°**

canone annuo meno il 14% del reddito ISEEFsa e comunque fino ad un massimo di €. 3.098,74.

- **fascia lett. B) D.M.LL.PP. 7 Giugno 1999, ART. 2 COMMA 3°**

canone annuo meno il 24% del reddito ISEEFsa e comunque fino ad un massimo di €. 2.324,00.

2. Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili, o che si trovino in situazione di particolare debolezza sociale (componenti con gravi problemi sanitari: patologie particolari che comportano gravosi oneri economici in rapporto al reddito del nucleo) il reddito determinato in relazione al possesso dei requisiti di cui alla lettere A e B) viene innalzato ad un massimo del 25%.

3. I contributi verranno assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati dal D.M. del Ministero dei LL.PP. del 06/07/1999, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla L.431/98 (art.1, comma 4° del D.L. n.32/2000).

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande intese a ottenere i benefici suddetti, compilate in tutti i particolari, debbono essere presentate, con l'imposta di bollo scontata ai sensi delle vigenti leggi, al Comune di Vignanello– **UFFICIO SERVIZI SOCIALI** – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, a mezzo raccomandata postale semplice o presentate direttamente al Comune, Ufficio protocollo, compilate unicamente sugli appositi moduli reperibili presso il Comune e corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Comune, entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e procederà alla formazione di due graduatorie comunali provvisorie: una prima graduatoria per l'annualità 2007, facendo riferimento a canoni e redditi 2007 ed una seconda graduatoria per l'annualità 2008, facendo riferimento a canoni e redditi 2008 ed a fissare l'entità dei contributi in esecuzione al disposto del D.M. dei LL.PP. del 07/06/1999, art.2, comma 3.

2. A parità di punteggio avranno priorità gli utilizzatori dell'alloggio con un'incidenza del canone di locazione più alta rispetto al reddito annuo imponibile complessivo lordo; per i concorrenti che dovessero ancora trovarsi a parità di punteggio, prevarrà il nucleo con il maggior numero di componenti; in caso di ulteriore parità, l'ordine di collocazione in graduatoria sarà determinato dal reddito minore.

3. Il contributo non verrà concesso a coloro che risiedono in strutture messe a disposizione della Pubblica Amministrazione, qualora risultino morosi nel pagamento dei canoni fitto al momento della domanda.

4. Le graduatorie verranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. Entro tale periodo potrà essere presentata opposizione, qualora si riscontrassero errori nell'attribuzione dei punteggi.

5. Trascorso tale termine ed esaminate le eventuali opposizioni, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

ART. 7
CONTROLLI

L'Ufficio competente procederà ad idonei controlli, anche a campione, ai sensi delle vigenti normative in materia, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive che, ove non veritiere, comporteranno la decadenza dai benefici richiesti, nonché l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, verranno trattati ai sensi della legge n.675/96 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9
DURATA ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata annuale ed è erogato nel rispetto della graduatoria formulata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda fino ad esaurimento delle dotazioni annue attribuite dalla Regione Lazio a questo Comune.

ART. 10
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per eventuali informazioni e per il ritiro dei moduli, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vignanello - tel. 0761 7563213, tutti i giorni, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e, soltanto nelle giornate di martedì e giovedì, anche nel pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Responsabile del procedimento è il sottoscritto dott. Giuseppe Provenzano.

Vignanello, 19.06.2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(Dr. G. Provenzano)